

REGOLAMENTO (CEE) N. 3372/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 643/86 che fissa le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricultura importati in Portogallo per quanto riguarda i massimali indicativi per le piante ornamentali per l'anno 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 596/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1113/90⁽⁴⁾, ha fissato le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per alcuni prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricultura importati in Portogallo, determinando in particolare, nell'allegato, il massimale indicativo di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, applicabile alle importazioni in Portogallo di piante ornamentali in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità per l'anno 1990;

considerando che il massimale indicativo di cui sopra è stato raggiunto; che con il regolamento (CEE) n. 3249/90⁽⁵⁾, la Commissione ha sospeso fino al 30 novembre 1990, ricorrendo alle misure conservative, il rilascio dei titoli «MCS»;

considerando che, a seguito di un esame complementare della situazione del mercato, è tuttavia possibile ventilare un aumento del massimale indicativo per il semestre in

corso e di conseguenza adattare il volume di tale massimale annuale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricultura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 643/86, il quantitativo di «1 089,00 t» fissato come massimale indicativo per le piante ornamentali (codici NC 0602 99 91 e 0602 99 99), è sostituito da «1 200,00 t» e il quantitativo di «524,00 t» è sostituito da «635,00 t».

Articolo 2

1. Per il periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 1990 i titoli «MCS» per le piante ornamentali di cui all'articolo 1 sono rilasciati sino a concorrenza di 111,00 t.

2. Le domande di titoli «MCS» sono presentate dal 26 al 27 novembre 1990. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 28 novembre 1990 al più tardi, i quantitativi che sono oggetto di domande di titoli.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli «MCS» superano i quantitativi di cui al paragrafo 1, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

3. I titoli «MCS» per i quali sono state presentate domande alla Commissione, sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo fissato per la presentazione delle domande.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 111 dell'1. 5. 1990, pag. 85.

⁽⁵⁾ GU n. L 311 del 10. 11. 1990, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione
